



**DELIBERA N. 456/24/CONS**

**PARERE**

**ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI  
COPYTRACK GMBH  
IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**

**PS12629**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 25 giugno 2024 al prot. n. 0176463 dell’Autorità, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice e dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9), della Legge n. 249/97, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società Copytrack GmbH (di seguito “Copytrack” o la “Società” o il “Professionista”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b, del Codice. Nella nota di richiesta di parere dell’AGCM si informa che, con comunicazione del 9 ottobre 2023, è stato avviato un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti del Professionista al fine di valutare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet* (*e-mail* e sito *web* del Professionista) si richiede all’Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’AGCM con delibera del 1° aprile 2015, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la delibera n. 256/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Parere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito al procedimento avviato nei confronti di Copytrack GmbH in materia di pratiche commerciali scorrette*” con la quale è stato reso parere con riferimento all’avvio del procedimento del 25 giugno 2024;



VISTA la nota pervenuta in data 16 ottobre 2024 al prot. n. 027257 dell’Autorità, con la quale l’AGCM ha informato che, a seguito della riapertura della fase istruttoria avvenuta successivamente al parere rilasciato da codesta Autorità, è pervenuta ulteriore documentazione che, unitamente alla precedente, ha inviato ai fini della espressione di un nuovo parere nel procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera n. 25411, del 1° aprile 2015;

VISTA la memoria presentata da Copytrack all’AGCM in data 25 giugno 2024 (prot. n. 63350 dell’AGCM), con la quale si chiede una riapertura del procedimento e si presenta una proposta di impegni;

VISTA la comunicazione inviata da Copytrack all’AGCM in data 20 settembre 2024 (prot. n. 86751 dell’AGCM), con la quale si propone un’integrazione degli impegni;

VISTA la comunicazione inviata da Copytrack all’AGCM in data 15 ottobre 2024 (prot. n. 93533 dell’AGCM), con la quale la Società conferma sostanzialmente quanto scritto in memoria;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella comunicazione dell’AGCM del 9 ottobre 2023, la Società svolge – quale attività prevalente – l’assistenza tecnologica e legale per la tutela dei diritti d’autore *online* su immagini;

RITENUTO opportuno che il parere sul caso di specie sia reso all’AGCM ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

CONSIDERATO quanto già riportato nella delibera n. 256/24/CONS in relazione alla condotta assertivamente violativa secondo AGCM;

CONSIDERATO che la ulteriore documentazione allegata, in particolare la memoria difensiva di Copytrack del 25 giugno 2024, come da ultimo confermata nella comunicazione del 15 ottobre 2024, non presenta elementi tali modificare la valutazione dell’Autorità con riferimento all’idoneità di Internet a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;



**DELIBERA**

di confermare il parere espresso nella delibera n. 256/24/CONS.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell’Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba